

Evento formativo
20 maggio 2025

CDLNA

CENTRO STUDI DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI
LAVORO PREVIDENZA FISCO

***Bonus Giovani
e Bonus Donne:
Le Circolari INPS***

*CDL Anna Pane
Centro Studi CDLNA*

Bonus Giovani

- Art. 22 DL 60/2024, conv. con mod. dalla L. 4 luglio 2024 n. 95
- Autorizzazione UE del 31 gennaio 2025
- Decreto attuativo n. 66/2025 pubblicato in data 9 maggio 2025
- Circolare INPS n. 90 del 12 maggio 2025

Al fine di favorire l'occupazione giovanile nel settore privato, ai datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo) che assumono/trasformano personale non dirigenziale a tempo indeterminato, **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico relativamente ai dipendenti che, alla data di assunzione/trasformazione, **non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato durante la loro vita lavorativa.**

Misura e durata dell'incentivo

- **Territorio nazionale** (art. 22 c. 1, DL 60/2024): l'esonero è pari al 100 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro* su base mensile per ciascun lavoratore (nei limiti di spesa autorizzata ai sensi dell'art. 22, c. 7).
- **Zona Zes** (art. 22, c. 3, DL 60/2024): per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori **in una sede o unità produttiva ubicata** nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo, previsto dal comma 3 dell'articolo 22, è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro* su base mensile (per ciascun lavoratore (sempre nei limiti di spesa autorizzata dall'art. 22, c. 7). Tale misura è subordinata **all'autorizzazione della Commissione Europea, C(2025) final del 31 gennaio 2025** che ha espressamente previsto che i datori di lavoro che intendono beneficiare delle misure devono presentare la domanda di aiuto all'INPS, in linea con le istruzioni fornite dall'INPS, prima dell'assunzione del lavoratore.

L'esonero spetta:

- per un **periodo massimo di 24 mesi** a partire dalla data dell'evento incentivato
- **nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure**, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

* Limite massimo mensile riparametrato in caso rapporto di lavoro a tempo parziale e/o di rapporti instaurati e risolti nel corso del mese.

Bonus Giovani

Condizioni di spettanza dell'esonero:

- Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
- Rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi).
- L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per g.m.o., ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per g.m.o. di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus Giovani

Ulteriori condizioni di spettanza dell'esonero

Con riferimento esclusivamente alla misura – art. 22, comma 3 – oggetto di autorizzazione europea, in forza dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, è necessario il rispetto di ulteriori condizioni ai fini della legittima fruizione della stessa.

In particolare:

- l'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali (così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che comprendono sia la retribuzione che la contribuzione dovuta;
- sono esclusi i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono esclusi “i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero” (c.d. clausola Deggendorf);
- **l'assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio deve comportare un incremento occupazionale netto** (punto 49 autorizzazione Commissione europea).

Bonus Giovani

Ammissione alla misura → istanza di riconoscimento incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata **“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 22 - Giovani”**, mediante il modulo che è stato reso disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025.

Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa;
- b) dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato;
- c) tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- e) indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

Bonus Giovani



- **Giovani «territorio nazionale»:** la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate dal 1° settembre 2024 e sia che per i rapporti non ancora instaurati.
- **Giovani «zona ZES»:** la domanda di riconoscimento dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, che per il suo carattere selettivo sul piano territoriale costituisce aiuto di Stato, può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso in quanto il beneficio, benché autorizzato a far data dal 31 gennaio 2025, è subordinato alla presentazione preventiva della domanda di riconoscimento dell'esonero all'assunzione/trasformazione (art 4, comma 3 del Decreto attuativo) → **a far data dal 16 maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.**

Pertanto «per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al giorno precedente la data di rilascio dell'apposito applicativo volto alla presentazione delle domande telematiche di riconoscimento dell'agevolazione, può essere riconosciuto il solo esonero di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, nei limiti di importo di 500 euro mensili, anche se la sede di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sia collocata nelle Regioni della Zona Speciale unica del Mezzogiorno. La scelta della misura di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024 può riguardare anche i rapporti di lavoro da instaurare a decorrere dalla data del rilascio dall'apposito applicativo fino al 31 dicembre 2025» **Circ. Inps n. 90 del 12 maggio 2025.**

Bonus Giovani

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica **sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati**, mediante i propri sistemi informativi centrali **provvede a:**

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare, per le domande di attribuzione dell'esonero di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta (relativamente al rispetto della clausola *Deggendorf* richiamata al paragrafo 7 della circolare n. 90/2025);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procede, nelle ipotesi di riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto Coesione, alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Bonus Giovani

Assunzioni/
trasformazioni
in corso



Qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante **comunicazione in calce al medesimo modulo telematico**, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Assunzioni/
trasformazioni
non ancora
effettuate



1. L'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante.



2. **Accantona preventivamente le risorse** e invia una comunicazione a mezzo (PEC), o a mezzo (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a **provvedere** all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria **entro il termine perentorio di 10 giorni** (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).



3. Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e **accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione. Non può essere accettata** una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav(Unisomm,



4. È precisato che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori: la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, **ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.**

Bonus Giovani

Precisazioni in merito alla misura dell'esonero concesso

- L'INPS quantifica l'importo erogato **per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro**, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante (come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.).
- **L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.**

Con riferimento ai **rapporti a tempo parziale**, nelle ipotesi di:

- variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
- diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.



Bonus Giovani

Esposizione dati Uniemens

A partire dal mese di competenza **giugno 2025**, i datori di lavoro autorizzati a fruire dell'esonero devono valorizzare i campi richiesti, utilizzando gli appositi codici causali:

- il nuovo valore **“EG35”**, avente il significato di *“Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 1 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”* per fruire del Bonus Giovani «territorio nazionale»
- il nuovo valore **“ES35”**, avente il significato di *“Esonero contributivo Giovani articolo 22, comma 3 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”* per fruire del Bonus Giovani «speciale ZES»;

Recupero arretrati

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da settembre 2024 fino al mese precedente l'esposizione del corrente (quindi fino alle competenze di maggio 2025 compreso), in relazione al Bonus Giovani «territorio nazionale», può essere effettuata esclusivamente **nei flussi Uniemens di competenza di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025**.

Restituzione agevolazioni non cumulabili con il Bonus Giovani

Nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro (c.d. incentivo GECO – Legge di Bilancio 2018) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.

La restituzione dell'agevolazione tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

Bonus Donne

- Art. 23 DL 60/2024, conv. con mod. dalla L. 4 luglio 2024 n. 95
- Autorizzazione UE del 31 gennaio 2025
- Decreto attuativo n. 67/2025 pubblicato in data 9 maggio 2025
- Circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, è riconosciuto ai datori di lavoro privato (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo) un esonero contributivo pari al 100% dei contributi a loro carico (max 650 euro al mese)* per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024, di donne che posseggano i seguenti requisiti:

- siano prive di un impiego regolarmente retribuito da **almeno ventiquattro mesi**, ovunque residenti;
- siano prive di impiego regolarmente retribuito da **almeno sei mesi** e siano residenti nelle regioni **della Zona Economica Speciale unica** per il Mezzogiorno (che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna)(tale categoria di donne rientra nell'ambito di applicazione della decisione di autorizzazione europea del 31 gennaio 2025);
- svolgano professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere di cui all'articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 (settori e professioni "annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze", sulla base delle risultanze acquisite dall'ISTAT).

*Limite massimo mensile riparametrato in caso rapporto di lavoro a tempo parziale e/o di rapporti instaurati e risolti nel corso del mese.

Il decreto attuativo disciplina l'incentivo con un triplice regime e specifiche condizioni applicative.

Bonus Donne

Il diritto alla fruizione degli esoneri è subordinato:

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015;
- al rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi);
- realizzazione di un incremento netto dell'occupazione dell'assunzione agevolata.

In forza dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, per la legittima fruizione dell'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne variamente svantaggiate, **è necessario il rispetto di ulteriori condizioni:**

- l'ammontare dell'agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali (così come definiti al punto 31 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e che comprendono sia la retribuzione che la contribuzione dovuta;
- sono esclusi i soggetti che soddisfano i requisiti di "impresa in difficoltà" di cui al punto 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- sono esclusi "i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero" (c.d. clausola *Deggendorf*).

Con esclusivo riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato riguardanti la categoria di "donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno", ai fini della legittima fruizione della misura, la decisione di autorizzazione europea del 31 gennaio 2025 **prevede il rispetto di due ulteriori requisiti legittimanti:**

- I datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti all'assunzione, a licenziamenti individuali per g.m.o. o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- I datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all'assunzione, al licenziamento per g.m.o del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Bonus Donne

	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni ZES Unica	Donne occupate nelle professioni o settori con elevata disparità occupazionale di genere, ovunque residenti
Zona di riferimento	Tutto il territorio nazionale	ZES unica per il Mezzogiorno	Tutto il territorio nazionale
Conformità a disposizioni	Art. 32, par. 2, Reg. (UE) N. 651/2014, aiuti a lavoratori «molto svantaggiati»	Autorizzazione Commissione Europea del 31 gennaio 2024 - Decisione C(2025) 649 <i>final</i>	Art. 32, par. 2, Reg. (UE) N. 651/2014, aiuti a lavoratori "svantaggiati"
Periodo di validità	Assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025	Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, purché siano rispettate le modalità di richiesta (preventiva)	Assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Durata	24 mesi	24 mesi	12 mesi

Bonus Donne



- **Bonus Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti) e Donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati un'accentuata disparità occupazionale di genere** la domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate e sia per i rapporti non ancora instaurati.
- **Bonus Donne «zona ZES»:** la domanda di riconoscimento dell'esonero donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno", può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.

«Si precisa che il decreto attuativo, all'articolo 4, comma 3, in conformità a quanto specificato nell'autorizzazione della Commissione europea del 31 gennaio 2025 (cfr. il paragrafo 49) e al criterio di cui al paragrafo 11 dell'Employment Aid Communication del 2009 (richiamato anche ai paragrafi 67 e seguenti dell'autorizzazione), ha espressamente disposto che la domanda all'INPS deve essere presentata prima di assumere e che le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.» Circ. Inps n. 91 del 12 maggio 2025.

→ a far data dal 16 maggio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.

Bonus Donne

Ammissione alla misura → istanza di riconoscimento incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS la domanda di ammissione all'agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata **“Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione - Articolo 23 - Donne”**, mediante il modulo che è stato reso disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025.

Nel modulo devono essere indicate le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'impresa;
- b) dati identificativi della lavoratrice nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, ivi inclusa la residenza;
- c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro;
- d) retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
- e) dichiarazione del datori di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.

Bonus Donne

L'INPS, una volta ricevuta la domanda telematica **sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati**, mediante i propri sistemi informativi centrali **provvede a:**

- calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta (relativamente al rispetto della clausola *Deggendorf* richiamata al paragrafo 7 della circolare n. 90/2025);
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Bonus Donne

Assunzioni/
trasformazioni
in corso



Qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto Coesione sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'INPS fornisce, mediante **comunicazione in calce al medesimo modulo telematico**, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.

Assunzioni/
trasformazioni
non ancora
effettuate



1. L'INPS calcola l'ammontare del beneficio spettante.



2. **Accantona preventivamente le risorse** e invia una comunicazione a mezzo (PEC), o a mezzo (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a **provvedere** all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria **entro il termine perentorio di 10 giorni** (cfr. l'art. 4, comma 3, del decreto attuativo).



3. Nel suddetto periodo temporale l'INPS consulta quotidianamente l'archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e **accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione. Non può essere accettata** una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav(Unisomm,



4. È precisato che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori: la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, **ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.**

Bonus Donne

Precisazioni in merito alla misura dell'esonero concesso

- L'INPS quantifica l'importo erogato **per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro**, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 12 o 24 mesi di agevolazione spettante (come espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto attuativo.).
- **L'importo dell'esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l'ammontare massimo dell'agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.**

Con riferimento ai **rapporti a tempo parziale**, nelle ipotesi di:

- variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
- diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.



Bonus Donne

Esposizione dati Uniemens

A partire dal mese di competenza **giugno 2025**, i datori di lavoro autorizzati a fruire dell'esonero devono valorizzare i campi richiesti, utilizzando gli appositi codici causali:

- il nuovo valore **“ED25”**, avente il significato di *“Esonero contributivo Donne articolo 23 D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in esenzione”* per fruire del Bonus Donne in relazione all'assunzione di donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti/con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere;
- il nuovo valore **“EDZE”**, avente il significato di *“Esonero contributivo Donne articolo 23 - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 in autorizzazione”* per fruire del Bonus Donne in relazione all'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle Regioni della ZES;

Recupero arretrati

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da settembre 2024 fino al mese precedente l'esposizione del corrente (quindi fino alle competenze di maggio 2025 compreso), in relazione al Bonus Donne per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti/con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'elevata disparità occupazionale di genere può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025 **nei flussi Uniemens di competenza di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025**.

Restituzione agevolazioni non cumulabili con il Bonus Donne

Nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo dell'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate pari al 50 % dei contributi datoriali (cfr. l'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012), qualora si voglia procedere alla restituzione delle quote di esonero di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 fruite per il medesimo rapporto di lavoro e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero. La restituzione dell'agevolazione tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

Bonus Giovani e Bonus Donne

Compatibilità e coordinamento

Gli esoneri in trattazione sono:

➤ compatibili con:

- esonero per i datori di lavoro in possesso della «Certificazione della parità di genere» ex 46-*bis* del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta;
- maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l'art. 23, comma 5, del decreto Coesione), senza riduzione;

➤ cumulabili con:

- le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore (es.: esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre prevista dall'articolo 1, commi 180 e 181, della Legge di Bilancio 2024, e l'esonero parziale per le madri di due o più figli di cui all'articolo 1, comma 219, della Legge di Bilancio 2025).



Grazie per l'attenzione e buon proseguimento!

*CDL Anna Pane
Centro Studi CDLNA*

CDLNA
CENTRO STUDI DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI
LAVORO PREVIDENZA FISCO

Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Napoli

